



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

Decreto n° 61

del 29/06/2018

IL SINDACO

Oggetto: Conferimento incarico alla Dott.ssa Apollonia Zappalà per la rappresentanza e difesa di questo Ente avanti gli Organi di Giustizia Tributaria nel giudizio R.G. 4551/2012 proposto da Caruso Francesco Giovanni.

Vista la delibera di G.M. n° 09 del 27/01/2015 avente ad oggetto "Ricorsi proposti avanti gli Organi di Giustizia Tributaria. Costituzione in giudizio", immediatamente esecutiva, ed i relativi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile di Ragioneria espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n° 267;

Vista la nota prot. n° 817/T del 14/06/2018 corredata dall'elenco dei ricorsi/reclamo presentati avanti la Commissione Provinciale Tributaria, con la quale il Dirigente del Settore Fiscalità Locale ha fatto presente che precedenti ricorsi presentati dal Sig. Caruso Francesco Giovanni attinenti la stessa fattispecie sono stati assegnati alla Dott.ssa Apollonia Zappalà;

Dato atto che si rende necessario affidare incarico ad un professionista dotato di adeguata e specifica professionalità e che sia rispondente ai peculiari requisiti fiduciari inevitabilmente connessi alle caratteristiche dell'attività richiesta e alla particolare natura degli atti trattati per la assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio di questo Comune nei giudizi proposti avanti gli Organi di Giustizia Tributaria di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente, comprendente i nominativi dei ricorrenti comunicati con nota prot. n° 817/T del 14/06/2018 del Dirigente del Settore Fiscalità Locale;

Rilevato che occorre coordinare le disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale testo del codice dei contratti, con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo, rubricato "*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*". Dal che si comprende subito che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nel codice dei contratti medesimo e non altrove;

Considerato che in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale entro la soglia di € 40.000,00 e, più in generale, per gli affidamenti entro la predetta soglia;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Dato atto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale alla Dott.ssa Apollonia Zappalà è la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'importo è stato congruamente determinato tenendo conto dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014 e della disciplina del compenso professionale spettante ai professionisti incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune avanti gli Organi di Giustizia Tributaria approvato con deliberazione di G.M. n° 106 del 27/09/2017;
- il principio dell'efficacia è stato rispettato perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza dei professionisti, ma per rispondere alle esigenze del Comune;
- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere all'affidamento del citato incarico, per sopperire prontamente all'attività di rappresentanza e difesa nel giudizio di che trattasi;
- i principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati, assicurando l'effettiva possibilità di partecipazione a tutti i professionisti e garantendo che i contraenti siano individuati tra gli operatori che posseggono gli adeguati requisiti tecnico professionali;
- il principio della rotazione viene garantito attraverso un'equa distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico di acquisizione dei servizi;
- i principi di trasparenza e pubblicità vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza e difesa nel sopraccitato giudizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Dott.ssa Apollonia Zappalà;

Dato atto che:

- l'incarico di assistenza e di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina e come peraltro affermato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – con deliberazione n° 362 del 25/10/2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006));
- gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

Visto il Parere n. 2109 06/10/2017 del Consiglio di Stato – Commissione speciale -, reso all'ANAC sulla bozza delle Linee guida per l'affidamento dei servizi legali, nel quale si legge: "La selezione del contraente deve essere necessariamente orientata all'individuazione del professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo. 5. Vero è che, tuttavia, per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art.17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione. Peraltro, andrebbe anche verificata la compatibilità di una regolazione particolarmente stringente e dettagliata con il divieto di gold plating (art.1 l. 28 gennaio 2016 n. 11, di delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014)".

Visto il Parere reso dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE all'ANAC del 21 dicembre 2017, avente come oggetto: Linee guida ANAC in materia di affidamento di servizi legali, nel quale l'organo rappresentativo dei professionisti legali si esprime nel senso che: "Sembra anzitutto più corretto, anche alla luce delle considerazioni sulla genesi della disposizione fatte negli ultimi paragrafi, ritenere che l'art. 4, col suo richiamo ai principi, intenda evocare nel nostro caso proprio (e soltanto) il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa senza mettere in discussione la facoltà di affidamento diretto intuitu personae";

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario G.U.R.S. del 09/05/2008 n° 20;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n° 10 del 18/01/2005 e, successivamente, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 04/07/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Vista la delibera di G.M. n° 106 del 27/09/2017 ad oggetto: "Disciplina del compenso spettante ai Professionisti incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune avanti gli Organi di Giustizia Tributaria";

Vista la Delibera di C.C. n° 25 del 15/06/2017 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 - Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";

Vista la Delibera di G.M. n° 70 del 20/06/2017 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 29/11/2017 all'oggetto: "Variazione di Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

Vista la Delibera di G.M. n° 137 del 06/12/2017 ad oggetto: "P.E.G. Armonizzato 2017/2019 dopo Variazione Bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 2 T.U.E.L.";

Avuto presente l'art. 163 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000 che prevede che durante la gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolati dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo;

Ritenuto che dalla mancata costituzione dell'Ente nel giudizio di che trattasi potrebbero derivare danni all'Ente medesimo;

Visto l'art. 30 comma 2 dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n° 10 del 18/01/2005 e successive modifiche approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 04/07/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

DECRETA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 241/90 e s.m.i.:

- Che l'affidamento di assistenza e di patrocinio legale avvenga mediante trattativa diretta ai sensi dell'articolo dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- Di conferire incarico alla Dott.ssa Apollonia Zappalà con studio in San Giovanni La Punta, Via Arezzo n° 9, in considerazione della riconosciuta capacità ed esperienza professionale, per la rappresentanza e difesa di questo Comune nel giudizio R.G. n° 4551/2012 proposto dal Sig. Caruso Francesco Giovanni avanti la Commissione Provinciale Tributaria e nei successivi gradi di giudizio, salvo diversa statuizione, di cui all'elenco trasmesso con la nota prot. n° 817/T del 14/06/2018 del Dirigente del Settore Fiscalità Locale, richiamata in premessa;
- Di precisare che la materiale liquidazione delle competenze spettanti alla suddetta professionista interverrà, con successiva determinazione a chiusura del giudizio con pronuncia definitiva, a seguito di presentazione di parcella e fattura redatta secondo i parametri di ogni singola fase introdotti con il D.M. n° 55/2014 con una riduzione del 50%, abbattuti ulteriormente del 20% nel caso di esito favorevole o del 35%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio e, comunque, non superiore all'importo della sorte capitale del tributo oggetto della controversia, oltre C.P.A. ed I.V.A. tenuto conto che per i ricorsi proposti avanti l'Organo di Giustizia Tributaria aventi ad oggetto annualità diverse dello stesso tributo impugnato dal ricorrente con i medesimi motivi di impugnazione, su segnalazione del Dirigente del Servizio Fiscalità Locale, il riconoscimento di un compenso professionale per ciascun ricorso pari al 30% degli onorari calcolati secondo i predetti parametri;
- Di dare atto che l'incarico si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare/convenzione contenente la pattuizione del compenso spettante al professionista incaricato;
- Di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali di provvedere alla sottoscrizione con il legale incaricato del disciplinare di incarico;
- Di stabilire che la presente è determinata a contrarre ai sensi dall'art. 192 D.Lgs. 267/2000;
- Di dare atto che il contratto di assistenza e patrocinio di cui alla presente determinazione non rientra tra gli atti di cui all'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005;
- Di dare, altresì, atto che gli incarichi di patrocinio legale non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);
- Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze ed all'Ufficio Contenzioso per gli adempimenti di rispettiva competenza e disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art.

32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal Dlgs n° 97 del 25/05/2016, – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico nonché nella Sezione Consulenti e Collaboratori;

All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.


Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore Affari Generali
(Avv. Antonio Di Salvo)


IL VICE SINDACO
Sig. Santo Litrico


Visto
Il Dirigente del Settore Finanze 

